



*Ministero degli Affari Esteri*

Autorità nazionale- UAMA  
Sezione Affari tecnico giuridici

MAE UAMA 010 P 03 2 04 1

Roma, 9.12.2013

---

**Oggetto: Direttiva sulla procedura per i trasferimenti da Stato Membro UE (Ex Importazione UE).**

---

**Nota indirizzata a:**

**AIAD  
Via Nazionale 54  
00184 Roma**

**ANPAM  
Viale dell'Astronomia 30  
00144 Roma**

**FINMECCANICA  
Piazza Monte Grappa 4  
00195 Roma**

**E, p.c.**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Direzione V Ufficio VI  
Via XX Settembre 97  
00187 Roma**

Con il Decreto legislativo 105/2012 ed il Decreto interministeriale n. 19 del 7 gennaio 2013 è stata data attuazione alla Direttiva 43/2009/CE che introduce nell'ordinamento nazionale strumenti di semplificazione e nuovi istituti autorizzativi nell'ambito dei trasferimenti intracomunitari.

A norma dell'art. 10 bis del sopracitato Decreto legislativo, non è più richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali di armamento, il cui trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.

Allo scopo di avere un quadro informativo completo, è fatto obbligo alle Società italiane di dare evidenza del trasferimento verso l'Italia all'Autorità Nazionale – UAMA, entro 30 gg dalla data della prima movimentazione, nel caso di spedizioni successive relative allo stesso ordine, presentando:

- a) la nota riepilogativa delle informazioni relative all'operazione intracomunitaria (vds. allegato A);
- b) una copia della licenza di trasferimento ove prevista dalla relativa legislazione nazionale, verso l'Italia rilasciata dallo Stato membro; nei casi in cui tale legislazione in applicazione della Direttiva 43/2009 non preveda provvedimenti autorizzativi, dovrà essere fornita una dichiarazione della Società fornitrice, in tal senso;
- c) la fattura relativa al materiale trasferito;
- d) il documento di trasporto relativo al materiale trasferito;

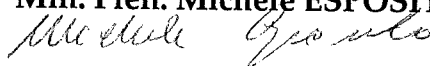
In caso di reintroduzione nel territorio nazionale di materiale precedentemente trasferito verso uno Stato membro in modalità temporanea, la Società deve fornire gli estremi dell'autorizzazione al trasferimento precedentemente rilasciata dall'Autorità Nazionale – UAMA. Per tale documentazione, si ritiene non necessario, salvo i casi di comprovati dubbi di autenticità del documento, richiedere la legalizzazione della documentazione prodotta o, in alternativa, l'*Apostille* di cui alla Convenzione dell'AJA del 1961.

Nel rispondere alla comunicazione della Società, l'Autorità nazionale - UAMA fornirà il codice da comunicare alle banche/intermediari finanziari per permettere alle Società di pagare il fornitore, senza rilievo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui tale transazione debba avvenire prima della comunicazione citata al punto a), le Società sono invitate a fare richiesta di pagamento all'Autorità nazionale - UAMA, allegando il contratto/ordine.

In quest'ultimo caso, si raccomanda di inserire, nella comunicazione di avvenuta importazione, di cui al punto a), la nota con la quale questa Autorità nazionale – UAMA ha già autorizzato la prima transazione finanziaria.

**Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA**  
**Min. Plen. Michele ESPOSITO**



**COMUNICAZIONE DI  
TRASFERIMENTO  
INTRACOMUNITARIO DI  
MATERIALE D'ARMAMENTO**

**1) DITTA NAZIONALE / IMPORTATORE:**

**2) DITTA FORNITRICE:**

Indirizzo :

Città:

Cap.:

Nr. Iscrizione

P. IVA/Cod. fisc.

**3) PAESE DI SPEDIZIONE E CODICE:**

**4) DATA DI SPEDIZIONE**

5) Voce doganale

Voce elenco mat. Armamento

6) Descrizione merce

7) Unità  
Misura

8) Quantità

9) Valore

10) quantità in lettere:

11) valore in lettere:

12) Classifica materiale

13) Clausola di resa merce

14) Senza impegno di regolamento:

SI ☐

NO ☐

Valore:

Causale:

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_